

# LSAI: il Consiglio federale licenzia il messaggio di modifica

La normativa interna svizzera si adegua alle nuove raccomandazioni del Forum globale in materia di scambio automatico di informazioni



**Sebastiano Garufi Giuliani**

Avvocato, Dottore di ricerca  
Professore a contratto di diritto tributario  
Università L. Bocconi, Milano  
Senior Associate presso Altenburger Ltd legal + tax

Il Consiglio federale propone di modificare la LSAI. A seguito di una procedura di consultazione conclusa a metà giugno 2019, la Svizzera si prepara ad adeguare la propria normativa interna alle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Il Parlamento dovrebbe esaminare il progetto ancora quest'anno e l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non è attesa prima del 2021.

I. Introduzione.....	246
II. Il contenuto del progetto di modifica della LSAI .....	247
A. Le modifiche in generale .....	247
B. Le modifiche in particolare.....	247
1. Conto preesistente e nuovo conto.....	247
2. Comunioni di proprietari per piani e associazioni.....	248
3. Conti esclusi.....	248
4. Istituti finanziari residenti in Svizzera.....	249
5. Valori soglia in dollari americani.....	249
6. Obblighi di adeguata verifica e di autocertificazione.....	249
7. Trustee-documented trust .....	252
8. Trasmissione e utilizzazione delle informazioni.....	252
9. Conservazione dei documenti.....	253
10. Stati che non garantiscono la confidenzialità e la sicurezza dei dati.....	253
III. Conclusioni.....	253

## I. Introduzione

Nella seduta del 20 novembre 2019, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali (LSAI)[1]. Il progetto ha lo scopo di adeguare la normativa elvetica alle raccomandazioni del Forum globale

[1] Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, n. 19.075, del 20 novembre 2019, in: FF 2019 6759, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/6759.pdf> (consultato il 09.05.2020) (cit.: Messaggio LSAI).

sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali e fa seguito ad una procedura di consultazione avviata a tal fine il 27 febbraio 2019[2].

Come noto, infatti, dal 1° gennaio 2017 la Svizzera attua lo standard globale per lo scambio di informazioni e gli istituti finanziari elvetici tenuti alla comunicazione raccolgono i dati relativi ai propri clienti residenti in Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico, li comunicano all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che a sua volta li scambia una volta l'anno con le autorità competenti estere.

Tramite una procedura di valutazione tra pari (meglio nota con l'espressione inglese di "peer review process"), il Forum globale monitora la corretta attuazione dello standard globale per lo scambio di informazioni nella normativa interna degli Stati. La Svizzera ha superato con successo il primo ciclo di valutazione in materia di scambio di informazioni su richiesta articolato in due fasi[3], ottenendo il giudizio di "ampiamente conforme" ("largely compliant").

Nel 2016 ha avuto inizio il secondo ciclo di valutazione degli Stati, durante il quale il Forum globale valuta la qualità delle richieste delle autorità fiscali, le domande raggruppate, l'identificazione dei beneficiari effettivi, oltre che le misure

[2] Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla modifica delle basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, Comunicato stampa, Berna, 27 febbraio 2019, in: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilung.msg-id-74136.html> (consultato il 09.05.2020).

[3] Il rapporto relativo alla fase 1 del Peer Review Process della Svizzera è stato pubblicato il 7 giugno 2011, mentre il secondo il 26 luglio 2016. Cfr. OCSE, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Switzerland 2011: Phase 1: Legal and Regulatory Framework, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Parigi 2011, in: <https://doi.org/10.1787/9789264114661-en> (consultato il 09.05.2020) e OCSE, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Switzerland 2016: Phase 2: Implementation of the Standard in Practice, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Parigi 2016, in: <https://doi.org/10.1787/9789264258877-en> (consultato il 09.05.2020).

adottate dagli Stati membri per attuare le raccomandazioni già formulate.

Il secondo ciclo di valutazione relativo alla Svizzera è iniziato a fine 2018[4]. Oggetto d'esame sono le basi giuridiche per lo scambio automatico (la Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali [LSAI; RS 653.1][5], la relativa ordinanza di attuazione [Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali {OSAIIn; RS 653.11}[6], e la direttiva di attuazione dell'AFC[7]) e l'analisi si concentra, in particolare, sul rispetto delle prescrizioni in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, sui conti esclusi e sugli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, nonché sulle risorse amministrative e informatiche necessarie alla corretta applicazione dello scambio. La verifica si è conclusa il 6 aprile 2020 con il giudizio "ampiamente conforme" ("*largely compliant*"). Dal relativo rapporto, di cui è stata resa notizia dal Dipartimento federale delle finanze (DFF)[8], emergono chiari miglioramenti, in particolare nell'ambito delle azioni al portatore e dell'efficienza dello scambio di informazioni nella prassi. In merito ad alcuni altri punti il Forum globale avrebbe, invece, formulato raccomandazioni.

Al fine di recepire le raccomandazioni sinora formulate dal Forum globale, come si accennava sopra, il 27 febbraio 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la modifica della LSAI e della OSAIn, che si è conclusa il 12 giugno 2019 con l'accoglimento delle modifiche di legge proposte[9].

[4] SFI, Forum globale, Stato al 14 agosto 2019, in: [https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/gremien/global\\_forum.html](https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/gremien/global_forum.html) (consultato il 09.05.2020).

[5] Questa legge, entrata in vigore dal 1° gennaio 2017, disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e uno Stato partner secondo l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente i Conti Finanziari (Accordo SAI; RS 0.653.1) e gli altri accordi internazionali che prevedono siffatta forma di cooperazione.

[6] Questa ordinanza, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2017, contiene le disposizioni esecutive in merito alla LSAI, definendo altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, i conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. L'OSAIIn prevede anche ulteriori disposizioni attuative dello scambio automatico, stabilisce i compiti dell'AFC e disciplina norme sull'organizzazione e gestione del sistema di informazione.

[7] AFC, Direttiva descrive e concretizza gli obblighi per gli istituti finanziari svizzeri e altri soggetti interessati derivanti dalle basi giuridiche svizzere di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni, Berna, 23 gennaio 2019, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia/publikationen/wegleitung.html> (consultato il 09.05.2020).

[8] DFF, Forum globale: giudizio positivo per la Svizzera, Comunicato stampa, Berna, 6 aprile 200, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78708.html> (consultato il 09.05.2020).

[9] DFF, Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla modifica delle basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, Comunicato stampa, Berna, 27 febbraio 2019, in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-74136.html> (consultato il 09.05.2020). Cfr. anche DFF, Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, Berna, 27 febbraio 2019, in: <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/55939.pdf> (consultato il 09.05.2020).

Il 21 giugno 2019, l'Assemblea federale ha approvato la Legge federale che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali[10], la quale stabilisce le note disposizioni, in vigore dal 1° novembre 2019, in materia di azioni al portatore[11].

Nella sua seduta del 20 novembre 2019, il Consiglio federale ha poi licenziato il già citato messaggio concernente la modifica della LSAI[12], mentre il 29 gennaio 2020 la Commissione ha approvato, senza modifiche e con 17 voti favorevoli e 7 contrari, il disegno di revisione parziale. Dopo l'esame del progetto da parte del Parlamento nel corso di quest'anno, le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2021.

## II. Il contenuto del progetto di modifica della LSAI

### A. Le modifiche in generale

Come evidenziato dal Consiglio federale nel già citato messaggio del 20 novembre 2019[13], il disegno di legge (D-LSAI) abroga la deroga per le comunioni di proprietari per piani, adegua gli obblighi di adeguata verifica oggi vigenti, traspone gli importi in dollari americani e stabilisce l'obbligo di conservazione dei documenti per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Inoltre, il D-LSAI ancora a livello legislativo la prassi dell'iscrizione dei *trust* documentati dai *trustee* ("*trustee-documented trust*" [TDT]) e autorizza l'autorità competente a sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato *partner*, se quest'ultimo non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

### B. Le modifiche in particolare

#### 1. Conto preesistente e nuovo conto

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. *i* LSAI oggi in vigore, l'espressione "*conto preesistente*" si riferisce a un conto finanziario che il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato *partner* è gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione. Il D-LSAI propone di modificare tale definizione riferendosi, invece, a un conto finanziario presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione già aperto il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato *partner*.

Similmente, secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. *j* LSAI oggi in vigore, l'espressione "*nuovo conto*" si riferisce a un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato *partner*, o dopo tale data. Dopo la modifica, si designerà un conto finanziario aperto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato *partner*, o dopo tale data.

[10] RU 2019 3161.

[11] Si veda più diffusamente sul tema ANDREA GAMBA/LUCA CASTIGLIONI, Le modifiche al CO e al CP con riferimento al tema delle azioni al portatore, in: NF 7-8/2019, pp. 361-369.

[12] Messaggio LSAI (nota 1), 6759 ss.

[13] Messaggio LSAI (nota 1), p. 6761.

In sostanza, nell'attuale formulazione letterale delle due norme vi è il termine "gestire" con il quale ci si riferisce comunemente all'"amministrazione" o all'"amministrazione patrimoniale", non già alla "tenuta" di un conto. Atteso che il termine oggi impiegato nella versione italiana della legge non equivale al tedesco "führen", il D-LSAI propone un adeguamento della formulazione ("aperto presso"). Questa modifica riguarda analogamente anche il testo francese.

### 2. Comunioni di proprietari per piani e associazioni

Secondo l'art. 3 cpv. 10 LSAI oggi in vigore, le comunioni di proprietari per piani costituite in base all'art. 712I cpv. 2 del Codice civile (CC; RS 210) sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione.

L'art. 7 OSAln precisa che sono istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'art. 3 cpv. 10 e 11 LSAI le comunioni di comproprietari se le quote di comproprietà sono intavolate nel registro fondiario secondo l'art. 23 dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1), i comproprietari hanno convenuto un regolamento per l'uso e l'amministrazione secondo l'art. 647 CC in cui è stabilito che i valori patrimoniali finanziari amministrati dalla comunione di comproprietari sono utilizzati esclusivamente per spese riguardanti i beni in comproprietà e tale regolamento per l'uso e l'amministrazione è menzionato nel registro fondiario secondo l'art. 649a cpv. 2 CC.

Le citate disposizioni sono state inserite nella LSAI e nella OSAln, perché in ragione della loro struttura e della loro finalità si ravvedeva un rischio pressoché nullo di elusione fiscale nell'utilizzo di tali fondi.

Il Forum globale ritiene, invero, che la citata disposizione normativa sia obsoleta e che le comunioni di proprietari per piani non si qualificerebbero in nessun caso come istituti finanziari. Essi, quindi, secondo il *Common Reporting Standard* (CRS, in italiano: *Standard* comune di comunicazione di informazioni [SCC]) devono essere considerati sempre come "non-financial entities" e raccomanda, di conseguenza, alla Svizzera di abrogare tale norma. Così, dall'entrata in vigore di tale modifica, le comunioni di proprietà per piani non si qualificano in ogni caso come istituti finanziari e l'abrogazione delle disposizioni citate non esplicherà alcun effetto sulla prassi.

Si propone anche l'abrogazione dell'art. 5 OSAln, secondo cui sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 11 LSAI le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico costituite e organizzate in Svizzera. Analogamente, si propongono di abrogare gli artt. 10 e 11 OSAln, secondo cui gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come esclusi i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera e i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera, purché le fondazioni soddisfino le condizioni di cui all'art. 6 lett. a e b OSAln.

### 3. Conti esclusi

Lo SCC esclude dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni specifiche categorie di istituti finanziari e di conti, e con una clausola di salvaguardia consente altresì di esentare quegli altri istituti finanziari e quei conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, purché abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari e dei conti esclusi descritti nello stesso SCC[14].

Come evidenziato dal Consiglio federale nel Messaggio del 20 novembre 2019[15], queste disposizioni derogatorie hanno grande peso nella valutazione del Forum globale relativamente alla correttezza con cui uno Stato *partner* attua nel diritto interno lo *standard* globale per lo scambio automatico di informazioni. È necessario indicare al Forum globale a quale categoria di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o di conti esclusi secondo lo SCC una disposizione derogatoria si riferisca e se le condizioni applicabili a tale categoria siano soddisfatte o se caratteristiche sostanzialmente simili garantiscano un rischio ridotto che la deroga sia utilizzata a fini di evasione fiscale.

In Svizzera le disposizioni derogatorie fondate sulle clausole di salvaguardia dello SCC sono state formulate tenendo conto anche delle disposizioni contenute nell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione della normativa FATCA (RS 0.672.933.63). Tuttavia, il Consiglio federale ha osservato che alcune deroghe previste dalla Svizzera non sarebbero state adottate da nessun altro Stato. Così, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal Forum globale nei confronti di quegli Stati che hanno previsto deroghe avvalendosi della clausola di salvaguardia, si è deciso di apportare le seguenti modifiche per rafforzare la certezza del diritto, evitare un'esposizione politica della Confederazione e non intaccare la credibilità della piazza finanziaria elvetica[16].

L'attuale formulazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LSAI prevede che per conti esclusi che sono conti pensionistici o conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente i conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo, gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione o da diversi istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione. Il D-LSAI puntualizza che in tale categoria rientrano i conti nel quadro della previdenza professionale, compresi i contratti di assicurazione di gruppo (non più "gestiti", ma) "aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione".

[14] OCSE, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, Parigi 2014, sez. VIII, parti B-C, in: <https://doi.org/10.1787/9789264216525-en> (consultato il 09.05.2020).

[15] Messaggio LSAI (nota 1), p. 6770.

[16] Messaggio LSAI (nota 1), pp. 6771-6773.

Inoltre, tra i conti esclusi l'attuale lett. c del cpv. 1 dell'art. 4 LSAI annovera le forme riconosciute di previdenza, i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie in virtù dell'art. 82 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

Sono considerati come tali, ai sensi dell'art. 1 cpv 1 dell'Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie. Per meglio esplicitare che il contratto di previdenza vincolata e la convenzione di previdenza vincolata sono da intendersi come elenco esaustivo delle forme riconosciute di previdenza ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LPP, il D-LSAI propone di riformulare la citata lett. c includendo espressamente nella menzionata esclusione "le forme riconosciute di previdenza ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LPP, quali i contratti di previdenza vincolata conclusi con istituti d'assicurazione e le convenzioni di previdenza vincolata concluse con fondazioni bancarie".

Viene, inoltre, riformulato il cpv. 2 dello stesso art. 4 che attualmente prevede che per conti esclusi, che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati ai fini di sottrazione fiscale, e i quali hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile, si intendono, segnatamente, i conti gestiti o detenuti da un istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione o da diversi istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione (lett. a).

Con la riformulazione proposta il D-LSAI si stabilisce che per conti esclusi, che sono altri conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati ai fini di sottrazione d'imposta, e che hanno caratteristiche sostanzialmente simili ai conti esclusi secondo l'accordo applicabile si intendono segnatamente i conti aperti o detenuti presso uno o più istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione (lett. a). Viene, in sostanza, sostituito il termine "gestire" che comunemente si riferisce all'"amministrazione" o all'"amministrazione patrimoniale" e non alla "tenuta" del conto. Il termine, infatti, non equivale al tedesco "führen" e la formulazione deve pertanto essere adeguata ("aperto presso"). Questa modifica riguarda analogamente anche la versione francese. Inoltre, il termine "sottrazione fiscale" viene sostituito con "sottrazione d'imposta", uniformando in questo modo il tenore della disposizione.

#### 4. Istituti finanziari residenti in Svizzera

Il D-LSAI modifica la formulazione dell'art. 5 cpv. 3 LSAI che oggi prevede che un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato residente in Svizzera in relazione ai conti finanziari che gestisce in Svizzera.

Secondo la futura formulazione della norma citata, un istituto finanziario residente in Svizzera e in uno o più altri Stati o territori è considerato istituto finanziario svizzero in relazione ai conti finanziari aperti presso lo stesso in Svizzera.

La modifica si renderebbe necessaria in ragione della sostituzione del termine "gestire" all'art. 2 cpv. 1 lett. i e j LSAI. È, inoltre, proposta la sostituzione del passaggio "è considerato residente in Svizzera" con "è considerato istituto finanziario svizzero" al fine di renderlo equivalente alle versioni tedesca e francese e riflettere più correttamente il contenuto della disposizione.

#### 5. Valori soglia in dollari americani

Lo SCC e il relativo Commentario contengono diversi valori soglia espressi in dollari americani sulla base dei quali può essere verificato se un conto debba essere identificato, comunicato oppure se sorgono gli obblighi di adeguata verifica semplificata. Nel momento in cui lo SCC è stato recepito nel diritto interno svizzero, si è provveduto a convertire tali importi in franchi sia nella LSAI sia nella OSAIn, tenendo conto della quasi totale parità del cambio franco svizzero-dollaro americano. Tuttavia, il Consiglio federale ha deciso di proporre la modifica in discorso per assicurare un'attuazione conforme dello standard globale anche a seguito di eventuali fluttuazioni monetarie.

Così, all'art. 10 cpv. 1 primo periodo si propone di introdurre l'obbligo in capo all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione di convertire l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti per determinare il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro importo. Si intende, dunque, abolire il meccanismo di verifica delle fluttuazioni monetarie previsto all'art. 30 OSAIn, secondo le cui attuali disposizioni il DFF stabilisce gli importi in franchi svizzeri corrispondenti agli importi in dollari americani indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del Commentario dell'OCSE relativo allo SCC.

In maniera del tutto analoga, viene proposto di sostituire il riferimento alla valuta nazionale con i dollari americani all'attuale soglia di fr. 1'000 per i conti non rivendicati, di cui all'art. 14 OSAIn.

Dopo la modifica, dunque, gli importi in franchi dovranno essere espressi in dollari americani. Il meccanismo di verifica delle fluttuazioni monetarie diventerà obsoleto e a partire dall'entrata in vigore della modifica si utilizzeranno importi fissi per il calcolo dei valori soglia applicabili.

#### 6. Obblighi di adeguata verifica e di autocertificazione

Secondo la sez. III, parte B, punto 1 SCC, per identificare i conti oggetto di comunicazione tra i conti preesistenti di persone fisiche, un istituto finanziario tenuto alla comunicazione può seguire la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza. Questa procedura è ammessa soltanto per i conti di importo non rilevante. La residenza fiscale è determinata sulla base di un indirizzo di residenza attestato da prove documentali, che deve essere attuale. La procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza rappresenta una procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Nell'ambito della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza, un istituto finanziario tenuto alla comunicazione può basarsi sulle prove documentali registrate nei suoi sistemi, che

devono essere state rilasciate da un'autorità governativa (ad es. ufficio controllo abitanti, ufficio dello stato civile, ambasciata o consolato; si considerano quindi validi documenti come carte di identità, patenti e permessi di soggiorno). Se le prove documentali non indicano alcun indirizzo o questo è incompleto, la condizione relativa alla documentazione è considerata soddisfatta anche se l'indirizzo attuale registrato nei sistemi dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione corrisponde all'indirizzo registrato in altre prove documentali rilasciate, ad es., da un'autorità governativa, o all'indirizzo registrato in un'autocertificazione del titolare del conto, purché la compilazione intenzionale di un'autocertificazione falsa sia punibile.

Ai sensi del cpv. 5, il presupposto relativo alla documentazione è considerato soddisfatto se un indirizzo è rilevato nel quadro degli obblighi di adeguata verifica per la lotta contro il riciclaggio di denaro con un modulo indicante che la comunicazione di un'informazione falsa è passibile di pena. Nella prassi tale modulo corrisponde al formulario A per l'accertamento dell'avente diritto economico.

La possibilità di basarsi unicamente sull'indirizzo registrato in un simile formulario senza un'ulteriore prova documentale rilasciata da un'autorità governativa è incompatibile con lo SCC. Il Forum globale raccomanda pertanto alla Svizzera di abrogare tale disposizione. Conseguentemente, il D-LSAI propone l'abrogazione dell'art. 11 cpv. 5 LSAI che attualmente prevede che un indirizzo, rilevato in virtù degli artt. 3 e 4 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; RS 955.0) con un modulo indicante che la comunicazione di un'informazione falsa è passibile di pena, è considerato fondato su prove documentali nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

Pertanto, a seguito della modifica e per la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza saranno applicabili le condizioni secondo la sez. III, parte B, punto 1 SCC<sup>[17]</sup> e del relativo Commentario. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono, quindi, seppure in via sussidiaria, continuare a basarsi su un indirizzo rilevato nel quadro degli obblighi di adeguata verifica per la lotta contro il riciclaggio di denaro con un modulo indicante che la comunicazione intenzionale di un'informazione falsa è passibile di pena, purché siano soddisfatte le relative condizioni previste dallo SCC.

In ragione della sostituzione del termine "gestire" all'art. 2 cpv. 1 lett. i e j LSAI, si impone una modifica corrispondente anche al cpv. 6 lett. b dello stesso art. 11 nella parte in cui oggi al n. 2 prevede che un indirizzo registrato nei documenti

dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza è considerato attuale per gli altri conti preesistenti di persone fisiche, diversi dai contratti di rendita, se negli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione che gestisce il conto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario. La nuova futura formulazione richiede che negli ultimi sei anni il titolare del conto non abbia avuto contatti con l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione presso cui il conto è aperto in relazione a questo o qualsiasi altro suo conto presso tale istituto finanziario.

Viene modificata la formulazione del cpv. 8 dell'art. 11 che attualmente prevede che se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione chiude il conto. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. È fatto salvo l'art. 9 LRD.

Nel Messaggio del 29 novembre 2019<sup>[18]</sup>, il Consiglio federale riferisce che il Forum globale ritiene la possibilità di aprire un nuovo conto senza queste informazioni fondamentali incompatibile con le prescrizioni dello SCC. Raccomanda pertanto di abrogare il cpv. 8 o di adeguarlo alla procedura stabilita dall'OCSE nel suo Commentario allo SCC<sup>[19]</sup>.

Si evidenzia che le procedure previste alla sez. IV, parte A e alla sez. VI, parte A SCC per identificare i conti oggetto di comunicazione fra i nuovi conti di persone fisiche o enti impongono, nel quadro della procedura di apertura del conto, a un istituto finanziario tenuto alla comunicazione di acquisire un'autocertificazione. La plausibilità dell'autocertificazione deve essere confermata lo stesso giorno (cd. "day one process"). Nel suo Commentario allo SCC, l'OCSE precisa che, nell'impossibilità di eseguirla lo stesso giorno, ad es. perché effettuata da un servizio di *backoffice* (cd. "day two process"), la verifica della plausibilità deve essere conclusa al più tardi entro 90 giorni. L'OCSE aggiunge, inoltre, che in casi eccezionali l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione può non disporre di un'autocertificazione al momento dell'apertura del conto. In questi casi deve però ottenerla il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, confermandone la plausibilità. Vista l'importanza dell'autocertificazione nella procedura di apertura di un conto, è lecito attendersi che gli Stati introducano nel loro diritto interno misure rigorose atte a garantire che al momento dell'apertura di un nuovo conto sia stata acquisita un'autocertificazione, fatti salvi i casi eccezionali citati e quelli di cui alla sez. VI, parte A, punto 1, lett b.

Le norme svizzere non contengono una disposizione che neghi esplicitamente l'apertura di un nuovo conto senza

[17] La sez. III, parte B, punto 1 SCC prevede: "Lower Value Accounts. The following procedures apply with respect to Lower Value Accounts. Residence Address. If the Reporting Financial Institution has in its records a current residence address for the individual Account Holder based on Documentary Evidence, the Reporting Financial Institution may treat the individual Account Holder as being a resident for tax purposes of the jurisdiction in which the address is located for purposes of determining whether such individual Account Holder is a Reportable Person".

[18] Messaggio LSAI (nota 1), p. 6777.

[19] OCSE, CRS-related Frequently Asked Questions, FAQ 22 (timing of self-certifications), Stato al 4 settembre 2019, in: [www.oecd.org/tax/automatic-exchange](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange) > CRS Implementation and Assistance > FAQs (consultato il 09.05.2020).



previo rilascio dell'autocertificazione. Il Forum globale critica questa lacuna normativa e raccomanda alla Svizzera di prevedere che l'apertura di un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione sia ammessa soltanto in casi eccezionali. Si rende pertanto necessario precisare che in questi casi l'autocertificazione deve essere ottenuta il prima possibile, ma al più tardi 90 giorni dopo l'apertura del nuovo conto, confermandone la plausibilità.

Il nuovo cpv. 8 proposto dal D-LSAI, conformemente alla citata raccomandazione, prescrive che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto soltanto:

- a) se il titolare del conto è un ente e l'istituto finanziario svizzero può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione; oppure
- b) in presenza di un altro caso eccezionale; in tal caso deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità; il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.

Per effetto di tale proposta di modifica, quindi, l'autocertificazione deve necessariamente essere sempre richiesta e nel caso la stessa non riporti le informazioni essenziali come il nome, l'indirizzo o la residenza fiscale, l'istituto finanziario non può aprire un nuovo conto. La deroga è ammessa soltanto nei due casi tassativamente indicati (cfr. sez. VI, parte A, punto 1, lett. b SCC).

Si evidenzia che non sono oggetto di comunicazione ai sensi della sez. VIII, parte D, punto 2 SCC le società di capitali qualificate quotate in borsa, le società di capitali che sono enti collegati di una società di capitali qualificata quotata in borsa, gli enti statali, le organizzazioni internazionali, le banche centrali e gli istituti finanziari.

Sono considerate informazioni pubblicamente disponibili ai sensi del Commentario relativo alla sez. V, parte D, punto 1, lett. b SCC, ad es., le informazioni pubblicate da autorità o istituzioni pubbliche (ad es. la "FATCA Foreign Financial Institution List" dell'*Internal Revenue Service* statunitense), le informazioni contenute in registri ufficiali pubblicamente accessibili (ad es. nel registro di commercio), le informazioni pubblicate da una borsa riconosciuta e tutte le classificazioni di enti stilate da un'associazione di categoria o da una Camera di commercio sulla base di uno *standard* industriale riconosciuto e pubblicamente accessibile.

In base alle spiegazioni relative allo SCC, questi casi prevedono già oggi il diritto di rinunciare ad acquisire un'autocertificazione. Per maggiore chiarezza è opportuno sancire esplicitamente questo diritto nella LSAI (lett. a sopra citata).

Alla lett. b si fa riferimento ad altri casi eccezionali definiti dal Consiglio federale. Secondo le spiegazioni dell'OCSE relative

allo SCC, in relazione a questi casi eccezionali si deve tenere conto delle specificità di un determinato settore, che non consentono di acquisire l'autocertificazione nello stesso giorno. A tal fine ci si orienterà in base alla prassi seguita negli altri Stati, in modo che la Svizzera attui lo scambio di informazioni in modo conforme allo *standard*, evitando al contempo che agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione interessati siano imposti obblighi più severi rispetto a quelli di altri Stati. In questi casi l'istituto svizzero tenuto alla comunicazione deve ottenere l'autocertificazione mancante entro 90 giorni e confermarne la plausibilità. In caso contrario si applicano le misure di cui al cpv. 9 dello stesso art. 11, anch'esso oggetto di proposta di modifica.

L'attuale formulazione del citato cpv. 9, infatti, prevede che se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione blocca i movimenti del conto fino a quando dispone di tutte le informazioni. In presenza di motivi particolari per la mancanza delle informazioni, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può prorogare fino a un anno al massimo detto termine di 90 giorni.

Il D-LSAI propone di modificare la citata disposizione in modo da limitare il termine per acquisire le informazioni mancanti a 90 giorni. La proroga del termine fino a un anno al massimo non deve più essere possibile. Inoltre, precisa che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può bloccare un conto oppure chiuderlo, se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la LSAI. Questa aggiunta si impone in ragione della modifica all'attuale cpv. 8.

Così, secondo la nuova formulazione proposta, se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la LSAI per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale di cui al cpv. 8 lett. b, non dispone dell'autocertificazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto o bloccare i movimenti del conto fino all'ottenimento di tutte le informazioni. A tal fine dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 9 LRD.

Con la nuova formulazione si precisa, quindi, che le necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e secondo la LSAI sono le informazioni necessarie alla conferma della plausibilità dell'autocertificazione. In questo modo si specifica che prima dell'apertura del conto si deve verificare la presenza delle informazioni essenziali menzionate. Pertanto, non si può, ad es., accettare un'autocertificazione priva di informazioni e aprire un nuovo conto sulla base di questa autocertificazione. Spetterà poi all'istituto finanziario verificare, nel quadro della conferma della plausibilità, se le indicazioni fornite siano corrette e se il titolare del conto debba consegnare ulteriori informazioni (ad es. un numero di identificazione fiscale). La plausibilità deve essere confermata sia in questi casi sia in quelli menzionati all'art. 11 cpv. 8 lett. b D-LSAI al più tardi

90 giorni dopo l'apertura del nuovo conto. In caso contrario si adottano le misure di cui al cpv. 9 (*i.e.* chiusura del conto o blocco dei movimenti). Per i casi menzionati all'art. 11 cpv. 8 lett. *b* D-LSAI viene precisato che il termine di 90 giorni vale non solo per le informazioni necessarie alla conferma della plausibilità, ma anche all'ottenimento dell'autocertificazione.

Viene, inoltre, proposto di abrogare il cpv. 10 che attualmente prevede che il Consiglio federale disciplina le eccezioni previste ai cpvv. 8 e 9. Si tratta di una modifica di coordinamento derivante dalle modifiche di cui al cpv. 8.

Sempre in merito agli obblighi di verifica, e con specifico riferimento alla precisazione delle regole supplementari di adeguata verifica, il D-LSAI propone di abrogare i cpvv. 2 e 4 dell'art. 12 LSAI che prevedono che il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi svizzeri corrispondenti agli importi in dollari americani indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del Commentario OCSE relativo allo SCC e che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono scegliere se applicare gli importi in dollari americani o franchi svizzeri. La scelta è valida per tutti i conti dell'istituto finanziario e può essere modificata con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La proposta di abrogazione si rende necessaria, dal momento che tali disposizioni diventano obsolete a seguito della modifica relativa alla valuta determinante, che – come sopra indicato – sarà unicamente in dollari americani.

Sempre con riferimento agli obblighi di adeguata verifica, si propone di modificare l'attuale art. 27 OSAIn che in tema di apertura di nuovi conti attualmente dispone che se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto oggetto di comunicazione l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non dispone del numero di identificazione fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo sull'ente, il conto debba essere bloccato impedendo tutti i movimenti. Fino alla scadenza del secondo anno civile dall'apertura del conto l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve adoperarsi in misura ragionevole per ottenere il numero d'identificazione fiscale dal titolare del conto o dalla persona che esercita il controllo sull'ente. Il futuro art. 27 OSAIn dovrebbe prevedere che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione possa aprire un nuovo conto in assenza di un'autocertificazione del titolare del conto al momento dell'apertura in presenza dei seguenti casi eccezionali di cui all'art. 11 cpv. 8 lett. *b* LSAI:

- a) il cambiamento dello stipulante per successione nelle assicurazioni sulla vita di terzi;
- b) il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o un'autorità.

### 7. Trustee-documented trust

La sez. VIII, parte B, punto 1, lett. *e* SCC prevede che un *trust* costituito secondo il diritto di una giurisdizione oggetto di comunicazione è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione purché il *trustee* del *trust* sia un

istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni che devono essere comunicate secondo la sez. I SCC in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del *trust*. Questo è il cd. principio del *Trustee - documented trust* (TDT) che è stato ripreso all'art. 3 cpv. 9 LSAI. Il *trustee* deve comunicare l'informazione, così come lo farebbe il *trust* e, ai fini dell'identificazione del *trust*, indicarne il nome.

Nella prassi un *trustee* amministra in genere un numero elevato di *trust*. In questo caso non è possibile procedere a una comunicazione collettiva in suo nome per tutti i *trust* amministrati, senza indicare il nome dei *trust*, perché, secondo il Commentario relativo allo SCC, il nome del *trust* deve essere indicato in ogni caso.

Per garantire un'applicazione del principio TDT conforme allo *standard*, l'AFC ha chiarito nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni del 23 gennaio 2019<sup>[20]</sup> che il *trustee* deve iscrivere presso l'AFC il *trust* che segue il principio TDT, nonostante la classificazione del *trust* come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione, antepoendo la sigla "TDT=" al nome del *trust*.

Atteso che tale regolamentazione si è dimostrata valida nella prassi, si propone di introdurre il nuovo cpv. 4 all'art. 13, secondo cui il *trustee* deve iscrivere un *trust* secondo l'art. 3 cpv. 9, così come anche il nuovo cpv. 4 dell'art. 31 OSAIn, secondo cui il *trustee* deve anteporre la sigla "TDT=" al nome di un *trust* che deve essere iscritto secondo l'art. 13 cpv. 4 LSAI. L'art. 13 cpvv. 2 e 3 LSAI si applicano per analogia.

### 8. Trasmissione e utilizzazione delle informazioni

Si propone di sostituire l'attuale formulazione del cpv. 1 dell'art. 15, secondo cui gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se non detiene conti oggetto di comunicazione, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

Secondo la nuova formulazione, invece, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentati. Se presso l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non sono aperti conti oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

La modifica proposta si impone come conseguenza della sostituzione del termine "*gestire*" all'art. 2 cpv. 1 lett. *i* e *j* LSAI.

[20] AFC (nota 7).

### 9. Conservazione dei documenti

Secondo il nm. 7 del Commentario relativo alla sez. IX SCC, il diritto interno deve contenere una disposizione che impone agli istituti finanziari tenuti alla comunicazione di conservare per almeno cinque anni a partire dalla trasmissione della comunicazione i documenti elaborati e i giustificativi ottenuti per adempiere agli obblighi previsti dallo scambio automatico di informazioni, come pure i documenti riguardanti le fasi di verifica eseguite.

La disposizione concernente la contabilità commerciale e la presentazione dei conti di cui all'art. 958f cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) sancisce che i libri di commercio e i documenti contabili come pure la relazione sulla gestione e la relazione di revisione siano conservati per dieci anni. Inoltre, gli intermediari finanziari di cui all'art. 7 LRD devono allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla LRD in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni della LRD. Gli intermediari sono tenuti a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione. Tuttavia, il diritto svizzero non dispone di una disposizione esplicita in relazione allo scambio di informazioni. Inoltre, non è neppure chiaro se le disposizioni citate possano essere applicate ai documenti elaborati e ai giustificativi ottenuti nel quadro dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dallo scambio automatico di informazioni. Il Forum globale denuncia questa lacuna e raccomanda di inserire nella LSAI una disposizione esplicita sull'obbligo di conservazione.

Viene, così, proposto di introdurre il nuovo art. 17a secondo cui gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'art. 958f CO, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere agli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI e dalla LSAI. Con tale disposizione, oltre a recepire le raccomandazioni del Forum globale, si garantisce coerenza tra la LSAI e il CO.

### 10. Stati che non garantiscono la confidenzialità e la sicurezza dei dati

Si propone, da ultimo, l'inserimento di un nuovo cpv. 2 all'art. 31, secondo il quale se lo Stato *partner* non soddisfa i requisiti dell'OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati, l'AFC ha il potere di sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

L'OCSE ha elaborato una prassi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati che impone agli Stati che non soddisfano i requisiti dello *standard* globale di effettuare lo scambio automatico su base non reciproca. Questo caso si verifica, ad es., quando a seguito della verifica del Forum globale del rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati, gli Stati interessati sono tenuti ad attuare un piano di azione contenente misure intese a eliminare le lacune identificate.

Secondo la sez. 7, par. 1, lett. b Accordo SAI, questi Stati *partner* notificano all'OCSE che, finché il piano di azione non sarà attuato e le misure previste non saranno convalidate, essi siano considerati temporaneamente come Stati che applicano lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. Gli Stati *partner* non dovranno intraprendere alcuna azione al riguardo, poiché lo scambio automatico di informazioni sarà di fatto sospeso in virtù del meccanismo intrinseco all'Accordo SAI.

Se esiste un accordo bilaterale sullo scambio di informazioni, la situazione è materialmente identica e si esige, tuttavia, che la parte contraente intervenga nei confronti dello Stato *partner* inadempiente e segnali la sospensione dello scambio di dati conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo. In questo caso la sospensione dello scambio automatico di informazioni non è dettata da alcuna valutazione giuridica o politica delle circostanze, ma da fatti oggettivamente verificabili, ovvero dalla presenza di un piano di azione del Forum globale. Per ragioni di economia procedurale è, quindi, opportuno sgravare in questi casi il Consiglio federale e lasciare che sia l'AFC, in qualità di autorità competente, a sospendere lo scambio dei dati.

Si è, inoltre, scelto di dotare la norma di un carattere dispositivo obbligatorio, in modo tale che non sia riservato all'autorità svizzera competente alcun potere discrezionale.

Non appena lo Stato *partner* interessato avrà colmato le proprie lacune normative (circostanza convalidata successivamente dal Forum globale), i requisiti per lo scambio automatico di informazioni potranno ritenersi oggettivamente soddisfatti e l'autorità competente potrà revocare la sospensione dello scambio di dati. Una volta revocata la sospensione, le informazioni relative ai conti finanziari raccolte durante il periodo di sospensione saranno scambiate conformemente a quanto disposto dall'accordo.

### III. Conclusioni

Nell'ultimo decennio la Svizzera ha compiuto passi da gigante in materia di scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo con questo comportamento a preservare la credibilità della sua piazza finanziaria.

Il costante processo di monitoraggio da parte del Forum globale impone ovviamente un adattamento delle basi giuridiche già implementate, tenendo conto non soltanto delle peculiarità del sistema giuridico elvetico, ma anche e soprattutto delle disposizioni che di volta in volta vengono emanate e delle prassi che vengono sviluppate da altri Stati. Dalla fine del 2018 il Forum globale pubblica un rapporto annuale sullo stato dell'attuazione dello scambio di informazioni nei diversi ordinamenti, nel quale vengono di volta in volta evidenziate eventuali lacune nell'attuazione dello *standard*, esercitando inevitabilmente una forte pressione politica per garantire un livello molto elevato di aderenza allo *standard*.



## DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Alcune delle modifiche proposte alla LSAI e alla OSAIn hanno precipuo carattere tecnico, altre rappresentano mere puntualizzazioni letterali o di raccordo, altre ancora, invece, mirano ad attuare in maniera più sostanziale le raccomandazioni del Forum globale e a rafforzare la certezza del diritto. L'obiettivo indiscusso è che la Svizzera superi con successo la valutazione tra pari che avrà luogo nel corso di quest'anno.